

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari, 23/2/1979

Prot. C/III/135/5A1

Al Segretario Generale del Consiglio
Dr. Panunzio

S E D E

Si trasmette il testo della p.d.l. "Rinnovo e modifiche alla legge regionale ~~7~~ giugno 1975 n.51, recante agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole", con il parere negativo della I Commissione, per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Regionale.

Cordialità.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE			
B A R I			
23 FEB. 1979			
Prot. n°	423	Cat.	Cl. Fasc.

IL SEGRETARIO FUNZIONARIO
(Dr. Waldemaro Morgese)

W. Morgese

/cc
2

*V. stt
funzionari*

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

IL PRESIDENTE

Prot. n.60/426

Bari, li 16/2/79

Al Sig. Presidente della 3^
Commissione Consiliare
S E D E

e, p.c. Al Sig. Presidente del
Consiglio Regionale
→ S E D E

Oggetto: P.di l. "Rinnovo e modifiche alla L.R. 7/6/75, n.51,
recante agevolazioni creditizie nel settore delle
strutture ed infrastrutture agricole".

Questa Commissione nella seduta del 13/2 u.s., non ha potuto esprimere il parere finanziario richiesto (ex art. 19 Regolamento interno) , perchè l'art. 4 della p.di l. in oggetto, non trova copertura e disponibilità nel Bilancio pluriennale 1978/1980 e nel d. di l. relativo al Bilancio di previsione 1979, come da nota dell'Ufficio di Ragioneria che si allega.

Distinti saluti

(prof. Marcello Rizzo)



Pro
praccio

li
ingegner

REGIONE PUGLIA

22

PROPOSTA DI LEGGE

RINNOVO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1975, N. 51, RECANTE
AGEVOLAZIONI CREDITIZIE NEL SETTORE DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE
AGRICOLE"

NOTA

L'onere previsto dall'applicazione della presente proposta di legge non trova oggi copertura né sul bilancio pluriennale 1978/1980 (Legge Regionale n.14 del 6.2.1978) né nel d.d.l. relativo al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

10 febbraio 1979



Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

PROPOSTA DI LEGGE

RINNOVO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1975, N. 51, RECANTE
AGEVOLAZIONI CREDITIZIE NEL SETTORE DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE
AGRICOLE"

Approvata dalla Commissione Agricoltura in data 1°/2/1979

RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

era da più parti sentita la necessità di procedere ad un rifinanziamento e ad un rinnovo di operatività della legge regionale 7/6/1975 n. 51 "Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole".

Tale rifinanziamento e rinnovo di operatività, infatti, si rendono necessari non solo per risanare le gestioni e per venire incontro agli organismi cooperativi che si trovano in difficoltà a causa degli aumenti dei costi connessi alla realizzazione degli impianti sociali, ma anche per alcuni degli stessi organismi che già hanno potuto beneficiare della legge n.51 dal momento che il lasso di tempo intercorso per il perfezionamento delle operazioni creditizie ha provocato altri gravi interessi (infatti, alla data del 20 maggio 1978, su un complesso di n. 157 pratiche istruite, erano stati stipulati solo n. 63 mutui).

Infine, in attesa di una legge-quadro generale di riparto delle deleghe in agricoltura, la presente legge individua nell'ERSAP l'organismo strumentale cui è affidata l'attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa, dalla presentazione della domanda sino alla fase della concessione e liquidazione del concorso sui mutui.

P. Panico

U
Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 1

Sono ammesse ai benefici di cui alla legge regionale ~~n. 51/1975~~ ^{7/6/75, u. 51} le esposizioni debitorie di enti, di cooperative agricole e loro consorzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge purchè non derivanti da finanziamenti bancari agevolati e si riferiscano ai maggiori costi delle infrastrutture e degli impianti o ad oneri strettamente attinenti ad una economica gestione degli impianti cooperativi.

Le istanze per ottenere l'intervento devono essere presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

L'ERSAP provvede all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, in applicazione della legge regionale n. ~~51/1975~~ ^{7/6/75, u. 51}

Per ottenere i benefici previsti gli interessati devono inoltrare all'ERSAP domanda in carta legale corredata dalla necessaria documentazione.

L'inoltro delle domande agli Enti finanziatori avverrà con nulla-osta del Presidente dell'ERSAP.

Alla concessione e liquidazione del concorso sui mutui provvede il Consiglio di Amministrazione dell'ERSAP con le modalità stabilite nella convenzione che verrà stipulata fra gli Istituti e gli Enti esercenti il credito e l'ERSAP medesimo.

Art. 3

In attesa del perfezionamento dei mutui, al fine di fronteggiare le esigenze più immediate ed evitare ulteriori aggravii di oneri, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, può autorizzare l'erogazione di anticipazioni fino alla concorrenza di 5 miliardi di lire all'ERSAP per la concessione di congrui acconti sulle somme necessarie alla copertura delle esposizioni debitorie più onerose di cui all'art. 1 della presente legge.

Tali anticipazioni saranno restituite alla Regione al momento del perfezionamento dei singoli mutui.

AWL

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 4

Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge si provvederà con uno stanziamento annuale di lire 1,5 miliardi recante la denominazione "Finanziamento all'ERSAP per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole e per il ripianamento di esposizioni debitorie di cooperative e loro consorzi" che sarà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1979 e per ciascuno degli anni dal 1980 al 1999 e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi recati dalla legge 18 luglio 1977, n. 403 e sui fondi di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché con i finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

→ *em. 1/78*
Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della presente legge si farà fronte mediante istituzione nel bilancio per il 1979 della Regione di apposito capitolo di lire 5 miliardi che troverà identica conpartita alla parte ENTRATA in apposito capitolo.

ANM